



**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**Ufficio Esecuzioni**

**Spett.li**  
**Consigli dell'Ordine degli Avvocati del**  
**distretto**

**Consiglio dell'Ordine dei Dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di Reggio Emilia**

**I.V.G. di Reggio Emilia**

**Associazione notarile di Reggio Emilia**

**OGGETTO:** *Procedure esecutive: adempimenti antiriciclaggio.*

Da qualche tempo pervengono da parte di Istituti bancari e SPV che incassano somme a seguito di approvazione del riparto o in sede di conversione del pignoramento varie richieste al fine di adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

Si rappresenta quanto segue allo scopo di fornire alle Banche e SPV uniformi e chiari criteri di orientamento.

Il D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 (recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), come modificato dal D.Lgs. n. 125/2019, contiene all'art. 1, comma 2 le seguenti definizioni:

*"lett. f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;*

*lett. p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;*

*lett. pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto*



*continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".*

Gli artt. 18, 19 e 20 prescrivono quali sono gli obblighi di verifica cui sono tenute le banche (tra cui l'identificazione del cliente e del titolare effettivo), come essi devono essere adempiuti, quali sono i criteri per individuare il titolare effettivo.

L'art. 7, comma 1 lett. a) attribuisce alle Autorità di vigilanza di settore il compito di adottare *"nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela"*. Stessa disposizione si rinviene negli artt. 23, comma 3 e 24, comma 4.

In attuazione del potere di normazione secondaria, Banca d'Italia, nel provvedimento del 3 aprile 2013, in quello del 30 luglio 2019 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 189 del 13.8.2019) e nelle "Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", emanate il 24.3.2020 (pubblicate sulla G.U., Serie Generale n. 89 del 3.4.2020) ha stabilito che *"i soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori"*.

Inoltre, sul sito della Banca d'Italia, esiste una sezione FAQ - "Applicazione della disciplina antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 del 2007" (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/faq/pre-2019/index.html#faq8761-11>) in cui alla domanda:

*"E' corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'Autorità Giudiziaria che dispone l'accensione dei rapporti?"*

Così si risponde:

*"Nell'ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accesi a suo nome su disposizione dell'Autorità Giudiziaria"*.

Sulla scorta dei dati normativi esposti, si può affermare che il titolare effettivo è da individuarsi nel debitore esecutato e il delegato (alla vendita ovvero alla predisposizione del riparto) debba qualificarsi come esecutore, ai sensi del citato art. 1 comma 2 lett. p).

Orbene, nel caso di definizione della procedura con approvazione del progetto distributivo, le somme assegnate sono bonificate ai creditori da parte dell'esperto

contabile delegato dal G.E. a redigere la bozza del progetto. In tal caso, quindi, il delegato può ritenersi "esecutore" ai sensi del citato art. 1 comma 2 lett. p).

Invece, nel caso in cui il creditore incassi un mandato di pagamento a seguito di assegnazione somme ai sensi dell'art. 495/4 c.p.c., nel procedimento di conversione del pignoramento, non esiste alcun delegato. Invero, il mandato è predisposto dal cancelliere, che in alcun modo, in base alla normativa vigente, può essere considerato "esecutore".

**I creditori sono invitati a conformarsi, d'ora in poi, alla presente circolare.**

Reggio Emilia, 16 maggio 2023

Il Giudice delle esecuzioni

Camilla Sommariva



